

# SOSTENITORI DELLE FORZE DELL'ORDINE

QUOTIDIANO ONLINE   DOMENICA 01 FEBBRAIO 2015

HOME

CHI SIAMO

ITALIA

ESTERI

APPROFONDIMENTI

NOTE LEGALI

PRIVACY

IN COLLABORAZIONE CON **LOOKOUT**  
NEWS

## Equitalia, cartella esattoriale da 87 mila euro: il giudice applica la legge e la riduce a 11

 gen. 29  Italia  no comments

29 gennaio 2015 – Equitalia le chiedeva 87 mila euro, il giudice del tribunale di Busto Arsizio le ha ridotto il credito con l'erario a 11 mila euro. La storia della lavoratrice in cassa integrazione, raccontata da Italia oggi, dimostra che uscire dai troppi debiti senza l'accordo con il creditore è possibile. E questo grazie all'applicazione di una delle possibilità di esdebitazione previste dalla legge n. 3/2012, che ha introdotto la disciplina per la composizione delle crisi da sovrindebitamento, riservata ai soggetti che non possono fallire. La protagonista della vicenda, infatti, una volta ricevuta la cartella di Equitalia ha presentato ricorso ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 3/2012, facendo riferimento cioè al "piano del consumatore", che può essere omologato dal tribunale anche senza l'ok dei creditori (a differenza di quanto avviene nel tradizionale accordo di ristrutturazione del debito).

Patrimonio insufficiente – Nel caso finito sulla scrivania del giudice di Busto Arsizio l'unico creditore dell'istante era Equitalia Nord, per una cifra di quasi 87 mila euro relativa a tributi dovuti per gli anni 1996 e 1997. Per farvi fronte, però, spiega Valerio Stroppa, il patrimonio della contribuente era insufficiente: l'unico bene di proprietà era la quota di 1/6 di un immobile. La proposta (depositata il 10 giugno 2014) prevedeva la vendita della quota ai comproprietari al prezzo di circa 11 mila euro entro il 30 giugno 2014. All'udienza del 22 luglio 2014 la società di riscossione ha deciso di non accogliere la proposta di piano, in quanto la debitrice

aveva già proceduto alla vendita della quota immobiliare. Tuttavia, il giudice monocratico Carmelo Leotta ha ritenuto ugualmente omologabile il piano, in quanto "la vendita è stata effettuata nei termini temporali ed economici espressamente indicati nella proposta"». Secondo quanto previsto dalla legge n.

3/2012, quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. In questo caso l'avvenuta vendita della quota, "unitamente alla sussistenza di un unico creditore, comporta che l'attività di esecuzione del piano si svuoti di contenuto e si riduca al mero versamento, da parte del professionista incaricato, della somma ricavata dalla vendita a Equitalia Nord". Da qui l'omologazione del piano di composizione della crisi da sovrindebitamento proposto dalla ricorrente.

Uno strumento di tutela – "La particolarità del piano omologato dal tribunale di Busto Arsizio", ha commentato su Italia Oggi l'avvocato Pasquale Lacalandra, "oltre a essere uno dei primi in Italia, consiste proprio nell'aver risolto una grave situazione debitoria causata da una cartella di Equitalia, una situazione che affligge in Italia moltissimi consumatori e imprenditori che hanno adesso uno strumento legislativo a loro tutela".

Fonte: Libero Quotidiano

E.R.